

=VERBALE DI ASSEMBLEA=

=REPUBBLICA ITALIANA=

Il giorno primo del mese di aprile duemilaventuno in Roseto degli Abruzzi, via Nazionale n.529 alle ore diciotto

=01=aprile=2021=

Avanti a me Avv. TERESA DE ROSA, Notaio in Castellalto, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, si è riunita l'assemblea dell'associazione non riconosciuta "G. ROSSINI" con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), via Moretti n.58, C.F.91009520676, costituita con atto a rogito del Notaio Giovanni Di Gianvito del 26 gennaio 1996, repertorio n.212106 raccolta n.28294, registrato a Giulianova il 12 febbraio 1996 al n.272

E' COMPARSO

DI CRESCENZO Manfredi Dorindo, nato a Grabs (Svizzera) il 16 aprile 1963 e residente a Roseto degli Abruzzi (TE) in via Nazionale n. 621/A, codice fiscale: DCR MFR 63D16 Z133F, il quale mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Di Amministrazione a quanto infra autorizzato in virtù di legge e statuto e che dalla data di costituzione dell'associazione ad oggi non sono intervenute modifiche.

Dell'identità personale del comparente, cittadino italiano, io Notaio sono certo. Lo stesso, con il mio consenso, rinuncia all'assistenza dei testimoni a quest'atto avendo i requisiti di legge.

Il costituito signor DI CRESCENZO Manfredi Dorindo agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Di Amministrazione, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea dell'associazione, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in seguito ed invita pertanto me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e statuto il richiedente, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata convocata in data 23 marzo 2021 con modalità conformi a quanto previsto dell'art.11 del vigente statuto sociale;
- che sono presenti, avendo i requisiti di cui allo statuto associativo, n.5 (cinque) associati su n.7 (sette) associati aventi diritto, il tutto come risulta dal "Foglio presenze" che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente;
- che è presente il Consiglio Di Amministrazione in persona dei signori:

** DI CRESCENZO Manfredi, Presidente;

** PERNA Tiziana, Consigliere,

REGISTRATO
IL 06/04/2021
AL N. 1480

il tutto come risulta dal "Foglio presenze" che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "A";

- che quindi l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno che il Presidente legge all'Assemblea:

ORDINE DEL GIORNO

- Adozione di un nuovo statuto associativo al fine di adeguarlo alla nuova disciplina del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche;

- varie ed eventuali.

Presa la parola, il Presidente espone agli intervenuti le ragioni che suggeriscono di procedere all'adozione di un nuovo statuto associativo adeguato alla nuova disciplina del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazione al fine di assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

In particolare, il Presidente espone:

- che si rende necessario modificare il vigente statuto allegato all'atto costitutivo a rogito del Notaio Giovanni Di Gianvito del 26 gennaio 1996, repertorio n.212106 raccolta n.28294, registrato a Giulianova il 12 febbraio 1996 al n.272, per renderlo conforme alla nuova disciplina del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, precisamente di adottare tutte le caratteristiche di una Associazione di Promozione sociale (art. 35 ss. del predetto Decreto);

- che ai fini delle presenti modifiche, ai sensi dell'art.101 del Codice del Terzo Settore, sono sufficienti le maggioranze previste per la deliberazione dell'assemblea ordinaria, ovvero il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati ai sensi dell'art.12 (dodici) del vigente statuto sociale;

- che si propone di adottare una struttura associativa più moderna;

- che non è ancora operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- che, in relazione alle suddette modifiche, si propone di inserire nella denominazione l'acronimo "A.P.S.", Associazione di Promozione Sociale, fermo restando che l'utilizzo di tale locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel suddetto Registro Unico;

- che fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni di carattere fiscale previste dal Codice del Terzo Settore l'efficacia delle modifiche in oggetto sarà subordinata alla decorrenza del termine stabilito dall'articolo 104 comma 2° del terzo settore, coincidente con il periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà operativo il Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

A tal fine, il Presidente illustra agli intervenuti il conte-

A
6563P
33217

FOGLIO PRESENZE

SOCI:

1) Di Crescenzo Manfredo Dorindo, nato a Grabs (Svizzera) il 16.04.1963 e residente a Roseto degli Abruzzi in Via Nazionale n° 621/A, C.F. DCRMER63D16Z183E;

Manfreda Dorinda Di Crescenzo

2) Perna Tiziana, nata a Pescara il 14.06.1966 e residente a Roseto degli Abruzzi in Via Nazionale n° 621/A, C.F. PRNTZN66H54G482T;

Tiziana Perna

3) Di Crescenzo Attilio, nato a Noratesco (Te) il 12.04.1935 e residente a Roseto degli Abruzzi (Te) in Via Moretti n° 58, C.F. DCRTTL35D12F942R;

Attilio Di Crescenzo

4) Di Crescenzo Ludovica, nata ad Atri (Te) il 05.09.1997 e residente a Roseto degli Abruzzi (Te) in Via Nazionale n° 621/A, C.F. DCRLVC97P45A488U;

Ludovica Di Crescenzo

5) Di Martino Giampietro, nato a Gorizia (Go) il 13.05.1961 e residente a Roseto degli Abruzzi (Te) in Via Mozart n. 9, C.F. DMRGPT61E13E098R;

Giampietro Di Martino

6) Perna Maria, nata a Pescara (Pe) il 31.03.1963 e residente a Pescara in Viale Primo Vere 120/1, C.F. PRNMRA63C71G482O;

ASSENTE

7) De Santis Alessandro, nato a Roma il 27.01.1957 e ivi residente in Via G. Montanelli n° 11, C.F. DSNLSN57A27H501L;

ASSENTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Di Crescenzo Manfredo Dorindo, come sopra generalizzato, Presidente

Manfreda Dorinda Di Crescenzo

- Perna Tiziana, come sopra generalizzata, Consigliere

Tiziana Perna

- De Santis Alessandro, come sopra generalizzato, Consigliere

ASSENTE

[Large handwritten signature]

[Circular stamp with star and signature]

B
65638
33211

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

"G. ROSSINI - APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "G. ROSSINI - APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi (Te) e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo e finalità)

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

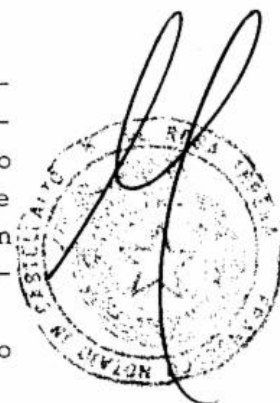
- a) attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- b) attuazione dei principi di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- c) valorizzazione della pace, della cultura multietnica, multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio musicale, artistico, storico e delle risorse ambientali;
- e) affermazione del diritto alla cultura, all'educazione ed alla formazione permanente;
- f) sviluppo e promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età e all'attività giovanile;
- g) promozione e valorizzazione del ruolo della musica nell'educazione e nel sociale operando nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap, divulgando la conoscenza della cultura musicale in tutte le sue forme, rivolgendosi soprattutto alle persone svantaggiate dal punto di vista economico, sociale o familiare;
- h) realizzazione di progetti di beneficenza, attraverso attività assistenziali, educative, ricreative e culturali, principalmente a favore di persone o famiglie particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale.

ART. 3

(Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale in campo nazionale ed internazionale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, dello



spettacolo, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i), comma 1 art. 5 del Cts);

2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d), comma 1 art. 5 del Cts);

3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e), comma 1 art. 5 del Cts);

4. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f), comma 1 art. 5 del Cts);

5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k), comma 1 art. 5 del Cts);

6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera n), comma 1 art. 5 del Cts);

7. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n), comma 1 art. 5 del Cts);

8. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o), comma 1 art. 5 del Cts);

9. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z), comma 1 art. 5 del Cts);

10. la promozione, la produzione, la formazione e la distribuzione delle attività di spettacolo e tutto ciò che è inerente allo spettacolo stesso comprese attività collaterali di natura diversa;

11. promuovere ed organizzare incontri, convegni, seminari, progetti, indagini, ricerche, studi ed ogni altra iniziativa connessa alle proprie attività;

12. istituzione di centri di documentazione multimediale, acquisire e/o gestire spazi culturali, sociali, editare pubblicazioni di carattere culturale e scientifico ed altro materiale informativo e divulgativo;

13. produzione e diffusione di materiale audiovisivo e cinematografico.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

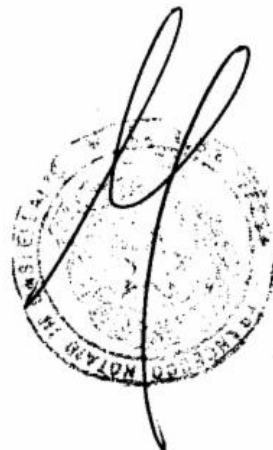
Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secon-



do criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può

essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver valutato le giustificazioni fornite dall'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie contro deduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente.

ART. 8

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

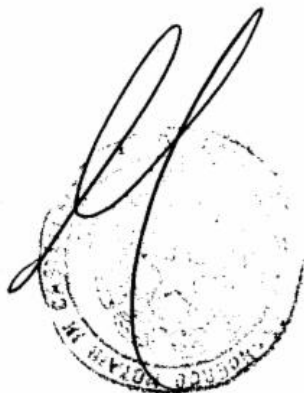
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o tramite messaggi di posta elettronica -agli indirizzi forniti dai Soci al momento dell'adesione- contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi con voto separato;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo



settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali regolamenti sociali;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 9

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre regolamenti associativi da porre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero minimo di 3 componenti fino ad un massimo di 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

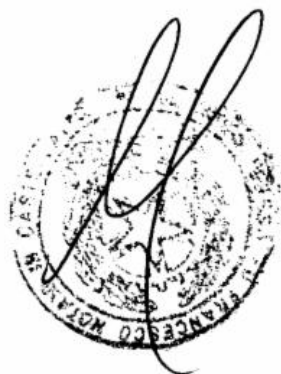
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15

(Bilancio sociale e normativa sociale)

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, siano superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministra-

zione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previa richiesta giustificata e motivata da trasmettere attraverso raccomandata AR.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 18

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,



dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associati, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato:

Manfredo Dorindo Di Crescenzo

Notaio Teresa De Rosa sigillo



nuto del nuovo statuto associativo.

Dopo breve ma esauriente discussione l'assemblea, all'unanimità degli intervenuti

DELIBERA

1) di approvare il testo del nuovo statuto associativo, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me datane in assemblea;

2) di conferire mandato al Presidente con ogni più ampio potere per dare attuazione alla presente delibera. Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciotto e minuti ventotto

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le parti contraenti prendono atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 27.12.2013.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente ed in assemblea che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti trenta con me Notaio nei modi di legge. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno. Consta di fogli due per facciate sei fin qui.

Firmato:

Manfredo Dorindo Di Crescenzo

Notaio Teresa De Rosa sigillo

Si certifica che la presente è copia fotostatica conforme all'originale. Consta di fogli sette per facciate quattordici.

Castellalto, frazione Castelnuovo Vomano li

Si rilascia la presente copia per uso consentito.

Notaio Teresa De Rosa

